c_g674.001.REGISTRO UFFICIALE.U.0062079.11-10-2019

CITTÀ di PINEROLO

PROVVEDIMENTO DELLA STRUTTURA FISSA DELL'ORGANO TECNICO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE
(istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 26.05.2010)

- 07/2019 -

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante semplificata al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) "Costruzione fabbricati commerciali/direzionali in ampliamento ad attività esistente in Via Poirino 14"

ART. 17bis, Legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977 N. 56 S.M.I.
ART. 8, D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 S.M.I.

I sottoscritti:
- QUARANTA ing. Marco, dirigente del settore Lavori Pubblici, in qualità di presidente della struttura fissa dell'organo tecnico per la valutazione ambientale;
- MORRONE ing. Antonio, dirigente del settore Urbanistica-SUAP del Comune di Pinerolo, in qualità di componente della struttura fissa dell'organo tecnico per la valutazione ambientale;
- SPERANZA dott. Sergio, funzionario della sezione Ambiente del settore Lavori Pubblici, responsabile del procedimento di valutazione ambientale, in qualità di componente della struttura fissa dell'organo tecnico per la valutazione ambientale.

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 26.5.2010 del Comune di Pinerolo sono stati istituiti, relativamente alle procedure di impatto ambientale (VIA) ed alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), l'ufficio di deposito progetti e l'organo tecnico, individuati così come previsto dall'art. 23, comma 1, lettera a) della L.R. n. 40 del 14.12.1998 e s.m.i.;
- la D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016 prevede all'allegato 1 le "*Disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS*" in particolare definisce all'art. 2, lettera k, il procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti semplificate al PRG art. 17bis, quale quella in oggetto.
- con nota prot. 48393 del 08/08/2018, il SUAP del comune di Pinerolo attivava il procedimento finalizzato all'acquisizione di intese, nulla osta, concerti o assensi, per la realizzazione del fabbricato in oggetto e della variante al PRGC ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 s.m.i.;
- la D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016 prevede all'allegato 1, art. 2 lettera k che il Responsabile del Procedimento convochi la prima seduta della Conferenza dei servizi per l'esame della variante urbanistica, invitando anche i soggetti con competenza ambientale che devono fornire il parere di competenza anche in merito alla verifica di VAS;
- con nota PEC prot. 65561 del 6/11/2018 a firma del responsabile del procedimento dott. Gloria GERLERO, veniva convocata la prima riunione della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 241/90 s.m.i., per il giorno 27/11/2018;

- con nota PEC prot. 67664 del 16/11/2018 a firma del responsabile del procedimento dott. Gloria GERLERO, veniva spostata la data della prima riunione della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 241/90 s.m.i., al giorno 5/12/2018;
- con nota prot. 42342 del 05/07/2019 la dott. Gloria GERLERO, responsabile unico del procedimento in oggetto, ha richiesto formalmente il provvedimento finale di esclusione/assoggettamento alla VAS all'Organo Tecnico comunale di valutazione ambientale;
- con email del 04/10/2019 il RUP dott. Gloria GERLERO, trasmetteva l'elenco dei numeri di protocollo dove reperire i documenti ed i pareri utili all'Organo Tecnico comunale di valutazione ambientale per l'adozione del provvedimento di competenza relativamente all'assoggettamento o meno a VAS;
- tra i documenti di cui al punto precedente, aggiornati dal progettista sulla base delle richieste degli enti con competenze ambientali e da quanto richiesto in sede di prima seduta della conferenza dei servizi del 5/12/2018, risulta anche l'elaborato "$b_{quinquies}$ - *Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità a VAS*", aggiornamento del 3 settembre 2019 (prot. 55116 del 10/9/2019);

Considerato che:

per la verifica di assoggettabilità alla VAS sono stati invitati, con le note di cui sopra, ad apportare il loro contributo, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016 n. 25-2977 avente ad oggetto *"Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela del suolo)"* i seguenti soggetti:

- Regione Piemonte, Settore Ambiente, governo e Tutela del Territorio, - Copianificazione Urbanistica;
- Città Metropolitana di Torino, Servizio Urbanistica e Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali;
- A.R.P.A. Piemonte, dipartimento provinciale di Torino;
- ASL TO3 – SISP;
- Comune di Pinerolo, Settore Urbanistica, Servizi Edilizia Privata e Pianificazione Urbanistica;
- Comune di Pinerolo, Comando Polizia Municipale;
- Comune di Pinerolo, Settore Lavori Pubblici – Servizio Infrastrutture;
- Soc. DI.CO.RA. (richiedente);
- Architetto Bruno ARIONE (progettista).

Visti i seguenti contributi pervenuti dagli Enti con competenza ambientale:

1. Nota registrata al protocollo comunale n. 53445 il 10.09.2018, trasmessa dall'ARPA PIEMONTE, DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST – Struttura semplice attività di produzione, avente ad oggetto: *Procedimento ai sensi degli artt. 7 e segg. Legge n. 241/90 e s.m.i. per "Costruzione fabbricati commerciali/direzionali in ampliamento ad attività esistente" in Via Poirino n. 14 con richiesta variante al P.R.G.C. del comune di Pinerolo – Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931. Parere Tecnico*", prot. ARPA n. 77989 del 10.9.2018 (**Allegato 1**).
2. Nota registrata al protocollo comunale n. 40868 l'1.7.2019, trasmessa dalla Città Metropolitana di Torino, Dipartimento territorio, Edilizia e Viabilità, Direzione Territorio e Trasporti, avente ad oggetto *"Trasmissione pronunciamento di compatibilità della Città Metropolitana di Torino alla variante semplificata al P.R.G.C. vigente – ai sensi del comma 4 art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.P.R. n. 160/2010 – DI.CO.RA S.R.L. - Pinerolo (pratica n. V 17B_SUAP/009/2018)"*, prot. C.M. Torino n. 56331 del 28.6.2019 (**Allegato 2**).

3. Nota registrata al protocollo comunale n. 41468 il 2.7.2019, trasmessa dalla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, avente ad oggetto *"Comune di Pinerolo (TO) – Partecipazione della Regione in qualità di soggetto con competenza ambientale alla Fase di Verifica della procedura di VAS di competenza comunale inerente la Variante al PRGC vigente ai sensi dell'art. 17 bis, comma 4, della l.r. 56/1977 e dell'art. 8 del d.p.r. n. 160/2010. Costruzione di fabbricati commerciali/direzionali in ampliamento ad attività esistente dell'azienda DI.CO.RA. Srl. Contributo dell'Organo tecnico regionale"*, prot. Regione Piemonte n. 16933 del 2.7.2019 (**Allegato 3**).

Preso atto:

Dei suddetti contributi (Allegati 1, 2 e 3) trasmessi da parte dei soggetti con competenza ambientale invitati a partecipare alla prima seduta della conferenza di servizi, costituenti parte integrante del presente provvedimento, e di quanto dalla stessa conferenza richiesto.

Ritenuto opportuno non assoggettare la variante in oggetto alla fase di Valutazione della procedura di VAS per le conclusioni a cui sono giunti tutti i contributi pervenuti e sopra elencati.

Visti inoltre:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio" s.m.i.;la L.R. 40/1998 e s.m.i. *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"*;
- il Decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. *"Norme in Materia ambientale"*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 26.05.2010 del Comune di Pinerolo *"D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i. Valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica. Istituzione organi tecnici e ufficio di deposito."* ;
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016 n. 25-2977 avente ad oggetto *"Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela del suolo)".*

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta all'Organo tecnico comunale di valutazione ambientale, secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 26.05.2010 del Comune di Pinerolo *"D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i. Valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica. Istituzione organi tecnici e ufficio di deposito"*.

RITENGONO

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **di escludere,** per quanto di propria competenza, *ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., dell'articolo 10, comma 3 della L.R. 40/98 e di quanto previsto dalla DGR Piemonte 9.6.2008 n. 12-8931 e dalla DGR Piemonte 29.02.2016 n. 25-2977,* ***la variante semplificata al Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) "Costruzione fabbricati commerciali/direzionali in***

ampliamento ad attività esistente in Via Poirino 14", ai sensi dell'art. 17bis, comma 4 della Legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977 n 56 e S.M.I. e dell'arrt. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., **dalla fase di valutazione della procedura di VAS** (titolo II, articoli da 11 a 18 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e art. 12 della L.R. 40/1998 s.m.i.), per le motivazioni contenute nei contributi pervenuti ed elencati in premessa, che conducono alla conclusione unanimemente condivisa riassumibile come segue:
"Gli interventi proposti con la variante semplificata al PRGC non comportano ricadute ambientali significative. La variante semplificata al PRGC non deve pertanto essere assoggettata alla fase di VAS, si può pertanto procedere alle fasi successive, benché debbano essere prese in considerazione, dai successivi livelli di pianificazione/progettazione, tutti i suggerimenti, i consigli, le raccomandazioni, le condizioni e le prescrizioni vincolanti, posti dai soggetti che hanno fornito i loro contributi alla fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, eventualmente contenute nei singoli documenti" (**Allegati 1, 2 e 3**);

2. di allegare al presente provvedimento i seguenti documenti quali parte integrante e sostanziale:
   - **allegato 1:** nota registrata al protocollo comunale n. 53445 il 10.09.2018, trasmessa dall'ARPA PIEMONTE, DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST – Struttura semplice attività di produzione, avente ad oggetto: *Procedimento ai sensi degli artt. 7 e segg. Legge n. 241/90 e s.m.i. per "Costruzione fabbricati commerciali/direzionali in ampliamento ad attività esistente" in Via Poirino n. 14 con richiesta variante al P.R.G.C. del comune di Pinerolo – Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931. Parere Tecnico*", prot. ARPA n. 77989 del 10.9.2018;
   - **allegato 2:** nota registrata al protocollo comunale n. 40868 il 1.7.2019, trasmessa dalla Città Metropolitana di Torino, Dipartimento territorio, Edilizia e Viabilità, Direzione Territorio e Trasporti, avente ad oggetto *"Trasmissione pronunciamento di compatibilità della Città Metropolitana di Torino alla variante semplificata al P.R.G.C. vigente – ai sensi del comma 4 art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.P.R. n. 160/2010 – DI.CO.RA S.R.L. - Pinerolo (pratica n. V 17B_SUAP/009/2018)"*, prot. C.M. Torino n. 56331 del 28.6.2019;
   - **allegato 3:** Nota registrata al protocollo comunale n. 41468 il 2.7.2019, trasmessa dalla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, avente ad oggetto *"Comune di Pinerolo (TO) – Partecipazione della Regione in qualità di soggetto con competenza ambientale alla Fase di Verifica della procedura di VAS di competenza comunale inerente la Variante al PRGC vigente ai sensi dell'art. 17 bis, comma 4, della l.r. 56/1977 e dell'art. 8 del d.p.r. n. 160/2010. Costruzione di fabbricati commerciali/direzionali in ampliamento ad attività esistente dell'azienda DI.CO.RA. Srl. Contributo dell'Organo tecnico regionale"*, prot. Regione Piemonte n. 16933 del 2.7.2019**.**

3. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto proponente, di depositarne copia presso l'ufficio deposito progetti VIA/VAS del Comune di Pinerolo, nonché di pubblicarlo integralmente nel sito web del Comune di Pinerolo (in qualità di Autorità competente, come stabilito dal comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., comma sostituito dall'art. 15, comma 1, legge n. 116 del 2014);

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso o della sua piena conoscenza;

5. di dare atto che il presente provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica, dovrà essere pubblicato per trenta giorni all'Albo Pretorio sul sito web del Comune di Pinerolo.

IL PRESIDENTE DELL'ORGANO TECNICO Dirigente del settore Lavori Pubblici *(ing. Marco QUARANTA)*	***Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa***
IL COMPONENTE DELL'ORGANO TECNICO Dirigente del settore Urbanistica/SUAP *(ing. Antonio MORRONE)*	***Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa***
IL COMPONENTE DELL'ORGANO TECNICO Funzionario del settore Lavori Pubblici *(dott. Sergio SPERANZA)*	***Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa***

prot. ingr. 53445 del 10/09/2019

Allegato 1

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Prot. n° 77989 Torino, il 10/09/2018

FASCICOLO B. B2.04 – 197/2018A
PRATICA F06_2018_02138

INVIATA MEDIANTE PEC

Spett.le
Comune di PINEROLO
Sportello Unico per le Attività Produttive
Viale Giolitti n.7

10064 PINEROLO (TO)

PEC: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

Vs. riferimento Prot. n°48393 del 08/08/2018 - riferimento Arpa Prot. n°71081 del 09/08/2018

Oggetto: **Procedimento ai sensi degli artt. 7 e segg. Legge n.241/90 e s.m.i. per "Costruzione fabbricati commerciali/direzionali in ampliamento ad attivita' esistente" in Via Poirino n°14 con richiesta variante al P.R.G.C. del comune di Pinerolo - Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931.**
Parere tecnico

In riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità in oggetto, si trasmette in allegato il parere tecnico richiesto e rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Dott. Carlo Bussi
Dirigente responsabile della struttura semplice
Attività di Produzione

Firmato digitalmente da:Carlo Paolo Bussi
Motivo:Responsabile S.S. F06.02
Luogo:Torino
Data:07/09/2018 18:19:36

Per eventuali comunicazioni/informazioni
rivolgersi – Dr.ssa B. Buttiglione
tel. - 01119680470
e-mail b.buttiglione@arpa.piemonte.it

Allegato: Parere tecnico

DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST
Struttura semplice "Attività di Produzione"

Procedimento ai sensi degli artt. 7 e segg. Legge n.241/90 e s.m.i.

COSTRUZIONE FABBRICATI COMMERCIALI/DIREZIONALI IN AMPLIAMENTO AD ATTIVITA' ESISTENTE CON RICHIESTA VARIANTE AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010

Comune di PINEROLO

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica
FASE di Verifica di Assoggettabilità

Consultazione dei soggetti con competenze ambientali

CODICE DOCUMENTO: F06_2018_02138_001

Redazione	**Funzione: Tecnico SS Attività di produzione** **Nome: Bruna Buttiglione**	**Data:** **07/09/2018**	**Firma:** Bruna Buttiglione
Verifica e Approvazione	**Funzione: Responsabile SS Attività di Produzione** **Nome: Carlo Bussi**	Firmato digitalmente da:Carlo Paolo Buss Motivo:Responsabile S.S. F06.02 Luogo:Torino Data:07/09/2018 18:19:04	

ARPA Piemonte
Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest
Struttura Semplice Attività di Produzione
Tel 0111968351 - fax 01119681441
P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione relativa alla Variante Semplificata, che è avviata secondo il procedimento ai sensi degli artt. 7 e segg. Legge n.241/90 e s.m. ed i. per "Costruzione fabbricati commerciali/direzionali in ampliamento ad attività' esistente con richiesta variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010".

La variante scaturisce dalla richiesta dell'azienda DI.CO.RA. S.r.l. ed è finalizzata alla realizzazione: di un edificio (capannone ad uso magazzino), tettoie aperte, ed un'area a servizi (spazio per attività gioco per bambini), con conseguente formazione di una nuova area normativa **C6.1A**.

L'analisi della relazione tecnica è stata condotta utilizzando come riferimento i criteri riportati nell'allegato I, Parte Seconda, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.

Nell'ambito della fase di consultazione, questa Agenzia fornisce il proprio contributo in qualità di Soggetto con Competenze in materia Ambientale, come disciplinato dalla DGR n° 25-2977 del 29 febbraio 2016.

Relazione

L'area in oggetto della Variante è collocata ad Est dell'abitato capoluogo, circondata da tessuto urbano ad eccezione di una parte confinante a sud e dal lato est, mentre a nord confina con il canale irriguo di Motta Grossa, che nel tratto che costeggia l'area in esame è tombato (presumibilmente dagli anni '70), mentre a sud, i limiti dell'area sono in parte lambiti dal canale di Buriasco. Questi corpi idrici derivano entrambi dal Rio Moirano.

La procedura attivata prevede la formazione di una nuova area normativa di piano denominata **C6.1A** con destinazione d'uso *"Aree residenziali, o per attività terziarie"* e formata dallo stralcio di due porzioni, provenienti da altrettante aree normative omogenee e contigue denominate **C6.1** e **CE6.2 sub. b** (con caratteristiche urbanistiche diverse, la prima di completamento e la seconda di espansione). Su tali aree insiste la proprietà dei richiedenti.

La nuova area normativa **C6.1A** occuperà una superficie complessiva di circa 12.287 m^2 e sarà così suddivisa:

- una parte di tale area è occupata già da un impianto edilizio al quale saranno aggiunte solo delle tettoie aperte;
- nella parte rimanente saranno realizzati:
  - un capannone con tettoie che occuperà una superficie complessiva di circa 1068,55 m^2 ed aree a verde privato che si svilupperà su una superficie di circa 2145 m^2;
  - un'area a servizi (ricollocata), ove saranno realizzati: uno spazio gioco per bambini (in parte pavimentato con graniglia stabilizzata ed aiuole), un tratto di pista ciclabile, parcheggi ed il marciapiede. La superficie è di circa 1525 m^2.

    Quindi nella parte di tale area, quella ubicata a sud, è previsto l'ampliamento dell'azienda DI.CO.RA S.r.l., ove sarà realizzato il nuovo capannone e nuove tettoie aperte esterne ai lati del nuovo edificio ed in completamento di quelli già esistenti per lo stoccaggio di materiale (non sensibile alle condizioni meteoclimatiche esterne).

In tali strutture avviene da anni lo stoccaggio delle merci trattate commercialmente dall'azienda, che si occupa nello specifico di compravendita e distribuzione all'ingrosso di prodotti per la pulizia e per la casa, senza svolgere attività correlate di impacchettamento e di confezionamento degli stessi, ma solo di stoccaggio.

In pratica l'attività si concentra nel ricevimento di grandi quantitativi di prodotti da parte delle aziende produttrici e nella successiva distribuzione e consegna capillare "a consumo" ai punti vendita finali (catene commerciali, supermercati, negozi...). I prodotti risultano quindi in transito temporaneo presso il magazzino di Pinerolo, dove restano stoccati in attesa di essere rivenduti.

L'analisi territoriale effettuata da questa Agenzia sull'area ove è prevista la Variante Semplificata non evidenzia interferenze tra la stessa e le zone umide identificate cartograficamente dalla Regione Piemonte, così come sono da escludersi impatti a carico delle aree protette regionali, SIC, ZPS, rete ecologica regionale e di aree con vincoli paesaggistici.

Inoltre non si riscontrano criticità relative alla componente radiativa (elettrodotti, linee elettriche).

In merito alla verifica di compatibilità della Variante in progetto con il Piano di Classificazione Acustica, non si ravvisano criticità sostanziali.
Si ritiene in ogni caso necessario, così come proposto dal tecnico competente incaricato, di prevedere la riclassificazione dell'intera area oggetto di variante in classe III.
Questo poiché tale area ha una superficie complessiva superiore a 12.000 mq e pertanto non deve essere omogeneizzata con le aree limitrofe.

Anche in relazione all'impatto acustico del nuovo insediamento, viste le tipologie di attività svolte e gli orari, limitati al periodo diurno, non si ravvisano particolari criticità.
Si richiede in ogni caso che i mezzi pesanti in sosta all'interno del piazzale, durante le fasi di carico/scarico nonché nelle fasi di attesa, rimangano a motore spento onde evitare possibile disturbo al vicinato.

Si reputa opportuno inserire nelle Norme di Attuazione prescrizioni volte al contenimento dell'uso delle risorse, garantendo quindi che gli interventi siano aderenti ai principi dello sviluppo sostenibile.

In merito alle risorse energetiche si suggerisce di prevedere:

- l'impiego delle migliori tecniche disponibili, relativamente alle prestazioni energetiche degli edifici, in particolare, per l'ottimizzazione dell'isolamento termico degli interni e la minimizzazione del fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva ed invernale;
- l'utilizzo al massimo grado della luce naturale per l'illuminazione degli spazi interni;
- la razionalizzazione dei consumi energetici, per esempio mediante impiego di lampade ad elevata efficienza per l'illuminazione, esterna ed interna, con adeguati dispositivi automatizzati per l'accensione e lo spegnimento, nonché la riduzione dell'intensità luminosa nelle ore notturne;
- l'impiego di impianti solari termici o fotovoltaici, eventualmente integrati nei materiali edilizi impiegati.

Per una corretta gestione e razionale utilizzo della risorsa idrica garantendo anche l'invarianza idraulica degli interventi, come indicato dal PTCP[2], si suggerisce di prevedere:

- disposizioni tese a ridurre l'impermeabilizzazione delle superfici scolanti, prevedendo pavimentazioni permeabili (particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, parcheggi, strade a bassa frequentazione) e l'uso di manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio;
- l'effettuazione della raccolta separata delle acque pluviali provenienti dalle coperture dei fabbricati per permettere il riuso delle stesse (ad esempio per irrigazione delle aree verdi, acque per WC) e, allo stesso tempo, una "laminazione" degli eventi piovosi più intensi. A tal proposito si consiglia di verificare i dimensionamenti di tali opere proposti nell'elaborato DS6 del PTCP[2] al punto 4.1 (Disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo).

Nelle fasi di cantiere dovranno essere adottate tutte le possibili precauzioni e gli accorgimenti volti a limitare gli impatti:

- sulla componente aria contenendo l'eventuale diffusione di inquinanti;
- sulle risorse idriche sotterranee al fine di limitare i rischi di contaminazione, dovuti ad esempio a sversamenti di natura accidentale.

Per quanto riguarda la realizzazione di tutte le aree a verde si raccomanda di utilizzare vegetazione climacica e non le specie inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 46-5100 - *Identificazione degli elenchi, Black List, delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione",* e negli elenchi recentemente aggiornati con D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33-5174.

A tal proposito si evidenzia che dalla lettura della *Relazione Illustrativa* (Figura n.13 rappresentazione della sistemazione dell'area a servizi) e dalla visione dell'Elab 4.2 è previsto l'utilizzo delle seguenti essenze vegetali nella area a servizi: *Prunus laurocerasus e Robinia pseudacacia.*
Tali essenze botaniche sono presenti negli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive prima nominate di conseguenza si sconsiglia il loro utilizzo.

Per quanto riguarda gli impatti conseguenti alla realizzazione della Variante Semplificata, l'Agenzia scrivente ritiene significativi, quelli a carico della componente suolo, seppur interessanti un'area di estensione limitata, gestita in gran parte a prato e nella restante parte ad uso agricolo ed è classificata in Classe II come capacità di uso del suolo.

Dalla valutazione condotta e descritta nel documento tecnico emerge, invece, che sono stati ritenuti trascurabili gli impatti su tale componente conseguenti alla realizzazione della Variante Semplificata.

Il consumo della risorsa suolo non può essere ritenuto trascurabile in quanto questa componente è da ritenersi non rinnovabile e pertanto dovrà essere adeguatamente compensata, in modo da mantenere costante lo stock della risorsa, rigenerandola.
Le compensazioni richieste in questo caso devono essere omologhe, ossia devono rigenerare gli stessi valori e le funzioni ecologiche perse.

Sono da ritenersi interventi che "consumano suolo", tutti quelli che ne comportano l'impermeabilizzazione, la compattazione e/o l'erosione[1].

In questo caso sono da considerarsi consumate le aree che comprendono sia tutta la zona ove è prevista la realizzazione del capannone, sia l'area a servizio nelle parti ove sono previste le seguenti opere: i marciapiedi, la pista ciclabile, i parcheggi e nelle aree ove è prevista la pavimentazione in ghiaia stabilizzata. In quest'ultimo caso, per quanto la ghiaia sia permeabile, determina comunque la perdita della risorsa suolo. Questo, sia nel caso il suolo venga asportato, in quanto avremo la perdita della risorsa, sia qualora la ghiaia venga sistemata sopra il suolo stesso, in questo caso tale componente perderà inevitabilmente le sue funzioni.

---

[1] Secondo quanto espresso da I.S.P.R.A. si ha consumo di suolo quando si ha la perdita dei caratteri naturali con la "produzione" di una superficie "artificiale".
Sono da intendersi suolo consumato tutte le aree interessate da:

- Edifici, capannoni
- Strade asfaltate o sterrate
- Aree estrattive, discariche, cantieri
- Cortili, piazzali, parcheggi e altre aree pavimentate o in terra battuta
- Serre e altre coperture permanenti
- Aree e campi sportivi impermeabili
- Ferrovie e altre infrastrutture
- Pannelli fotovoltaici

Inoltre, la perdita della risorsa suolo, non è dovuta solo all'impermeabilizzazione, ma è dovuta anche al degrado della risorsa nell'area limitrofa alla zona impermeabilizzata, infatti I.S.P.R.A. individua come area disturbata, un'area buffer di 100 m attorno alle aree impermeabilizzate, in quanto in tali aree si ha la perdita di alcuni servizi eco-sistemici[2] (cfr. *Il consumo di suolo in Italia, Rapporto 218/2015, Consumo di suolo, dinamiche territoriale e servizi ecosistemici, Rapporto 248/2016*).

Si precisa, che tutte le aree verdi previste all'interno dell'area in Variante Semplificata sono da considerarsi come misure di mitigazioni.

Conseguentemente a quanto detto sopra si evidenzia che per compensare la risorsa suolo persa, andrebbero identificate adeguate opere di compensazione, quali interventi di riqualificazione finalizzate al mantenimento/realizzazione ed anche di connessioni ecologiche ed inserite nelle N.d.A., al fine di perseguire, in questo modo, un buon livello di compatibilità territoriale ed ambientale delle scelte strutturali operate.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, considerate le caratteristiche ambientali dell'area interessata e l'occorrenza di impatti significativi, si ritiene che al Variante Semplificata al P.R.G.C. in oggetto possa essere **esclusa** dalla fase di valutazione **solo a condizione** che siano identificate valide misure di compensazione e che siano inserite nelle N.d.A..

[2] Il suolo, in condizioni naturali, insieme all'intera biosfera, fornisce al genere umano i servizi ecosistemici necessari al proprio sostentamento (cfr. *Millennium Ecosystem Assessment:, 2005*) ossia:

- servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime, etc.);
- servizi di regolazione (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e dei nutrienti, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, etc.);
- servizi di supporto (supporto fisico, decomposizione e mineralizzazione di materia organica, habitat delle specie, riserva genetica, conservazione della biodiversità, etc.);
- servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale).

Il consumo della risorsa suolo comporta la perdita di servizi eco-sistemici: nell'area impermeabilizzata si avrà la perdita della totalità dei servizi, nelle aree "disturbate" tali servizi verranno persi in funzione del degrado della risorsa.

c_g674.001.REGISTRO UFFICIALE.I.0040868.01-07-2019

TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

Allegato 2

Prot. n. 00056331
Strutt. - UA2

Torino, 28/06/2019

Sportello Unico per le Attività Produttive
Viale Giolitti, 7
10064 Pinerolo (TO)
c.a. *Dott.ssa* **Gloria Gerlero**
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

e p.c. Spett.le Regione Piemonte
Settore Copianificazione Urbanistica
Area Nord-Ovest
Ing. **Salvatore SCIFO**
Arch. **Paola BISIO**
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: **TRASMISSIONE PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ALLA VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. VIGENTE - AI SENSI DEL COMMA 4 ART 17BIS DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. E DEL D.P.R. N. 160/2010 – DI.CO.RA S.R.L. - PINEROLO**
(*Pratica n. V 17B_SUAP/009/2018*)

Si trasmette, in allegato, copia del Decreto del Vice-Sindaco della Città Metropolitana di Torino **prot. n. 246–6650/2019** del **26 giugno 2019**, con il quale si dichiara la compatibilità della Variante Semplificata in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento. Si trasmette altresì copia della determinazione del Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti **n. 165-7023/2019** del **26 giugno 2019** con la quale si esprimono alcune osservazioni alla citata Variante.

Distinti saluti.

Il Funzionario
(Arch. Nadio TURCHETTO)
F.to in orginale

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITÀ
DIREZIONE TERRITORIO E TRASPORTI
CORSO INGHILTERRA, 7 10138 TORINO TEL. 011 861 6020 – FAX 011 861 4401
www.cittametropolitana.torino.it

TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

DECRETO DEL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

n. 246 - 6650/2019

OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI – COMUNE DI PINEROLO – S.U.A.P. DI PINEROLO – VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI DEL COMMA 4 ART. 17BIS DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. E DEL D.P.R. N. 160/2010 – DI.CO.RA S.R.L. - VIA POIRINO 14 PINEROLO - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 108-3600/2019 del 3/04/2019 con cui si è proceduto alla revisione delle deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Premesso che per il Comune di Pinerolo:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 6- 24303 del 06/04/1998, successivamente modificato con tre Varianti strutturali approvate con Deliberazione di G.R. n. 33-2967 del 14/05/2001, n. 16-5872 del 22/04/2002, n. 16-13670 del 18/10/2004 e n. 102-13755 del 29/03/2010 (relativa alla Zona D6.3 "*Corcos*");
- ha approvato le seguenti Varianti parziali al P.R.G.C., con deliberazione C.C. n. 26 del 27/04/2002, n. 74 del 19/10/2004, n. 51 del 22/07/2005, n. 52 del 22/07/2005, n. 77 del 19/12/2006,

n. 57 del 19/07/2007, n. 59 del 19/07/2007, n. 26 del 01/04/2008, n. 73 del 29/09/2008, n. 77 del 30/10/2008, n. 55 del 29/09/2011 e n. 9 del 25/03/2014 ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

- ha approvato con Deliberazione C.C. n. 36 del 04/09/2012 l'adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I., ai sensi della L.R. 1/2007;
- ha adottato, con Deliberazione della G.C. n. 339 del 11 novembre 2015, la Proposta tecnica del progetto definitivo della Variante Strutturale al P.R.G.C., denominata "Variante Ponte";
- con PEC del 09/08/2018 ns. prot.n. 94308-94309-94310-94311-94312 sono stati trasmessi dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) di Pinerolo gli Atti inerenti la *"...costruzione fabbricati commerciali/direzionali in ampliamento ad attività esistente con richiesta variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 8 del D.P. 160/2010 in via Poirino, 14 - Pinerolo"* – riferiti alla Ditta DI.CO.RA. S.r.l., assegnando 30 giorni dal ricevimento degli Atti per richiedere delle integrazioni, ai sensi dell'art. 14bis della Legge 241/1990;
(*pratica n. V 17B_SUAP/009/2018*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 37.881 abitanti al 1971; 36.340 abitanti al 1981; 35.331 abitanti al 1991; 33.500 abitanti al 2001; 34.854 abitanti al 2011, dati che evidenziano un andamento demografico in aumento dopo un periodo di sostanziale decremento;
- superficie territoriale di 5.034 ettari, dei quali: 3.598 ettari di pianura (circa 72% del territorio comunale), 163 ettari di collina e 1.273 ettari di montagna (circa 25% del territorio comunale). La conformazione fisico-morfologica presenta 3.440 ettari con pendenze inferiori al 5%, 748 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 846 ettari con pendenza superiore al 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli si evidenziano 34 ettari appartenenti alla *Classe I^a* e 2.295 ettari appartenenti alla *Classe II^a* (complessivamente rappresentano circa il 46% della superficie comunale); inoltre 943 ettari sono interessati da "*Aree boscate*";
- ricompreso nella Zona omogenea 5 *"Pinerolese"* della Città Metropolitana di Torino, costituita da 45 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56) e approvata tra le Zone omogenee con deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14/04/2015;
- è compreso nell'Ambito 15 di approfondimento sovracomunale del "*Pinerolese*", che costituisce, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale (*"a) Infrastrutture; b) Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali; c) Sistemi di diffusione urbana, ...; d) Livelli di servizio di centralità di livello superiore; e) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani; f) Quadro del dissesto idrogeologico...."* (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2));
- polarità e gerarchie territoriali: è compreso tra i centri "*medi*", come polo dell'armatura urbana che dispone di una offerta diversificata di Servizi con un raggio di influenza relativo prevalentemente all'Area del Pinerolese;
- insediamenti residenziali:
  - non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22 delle N.d.A.);
  - è compreso tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A. del PTC2);

- è individuato dal PTC2, come centro storico di tipo B, "*di notevole rilevanza*";
- è interessato da un ambito produttivo di Livello 1, come definito dagli artt. 24 e 25 delle N.d.A. del PTC2;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
  - è attraversato dall'Autostrada A55 Torino-Pinerolo;
  - è altresì attraversato dalle S.P. n. 23 del Colle del Sestriere, n. 129 di Carmagnola, n. 158 di Garzigliana, n. 159 di Macello, n. 164 di San Secondo, n. 166 della Val Chisone, n. 167 della Val Lemina, n. 195 di Roletto, n. 196 di Piscina e n. 589 dei Laghi di Avigliana;
  - è interessato dal progetto di viabilità 102 di cui alla tavola 4.3 del PTC2;
  - è attraversato da 17 km di piste ciclabili;
  - è servito dal Servizio Ferroviario Metropolitano-SFM linea Cirié-Torino Lingotto-Pinerolo ed è presente una stazione;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dalle acque pubbliche del Torrente Chisone, Oitana e Lemina;
  - il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, individua una superficie di 730 ettari compresi in fascia A, B e C così ripartiti: 184 ettari compresi in fascia A, 310 ettari compresi in fascia B e 233 ettari compresi in fascia C;
  - i dati sul dissesto idrogeologico della Regione Piemonte individuano 1 frana puntuale, 17 ettari di frane areali, 4 ettari di conoidi, 17 ettari di dissesti areali;
- è classificato come sismico in classe 3 (D.G.R. n. 4-3084/2011 e D.G.R. n. 7-3340/2012);
- tutela ambientale: il territorio comunale è interessato da:
  - aree di pregio paesaggistico tutelate dal D.Lgs. 42/2004 per circa 789 ettari e considerate dal PTC2;
  - fasce perifluviali per 522 ha; corridoi di connessione ecologica per 271 ettari;
  - è interessato dal Piano Paesistico della Collina Pinerolese, approvato con deliberazione CP n. 32691 del 22/09/2009;

- **dato atto** che il Comune di Pinerolo:
  - è adeguato al PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico);
  - ha condiviso con Regione Piemonte e Città metropolitana la definizione delle aree dense, di transizione e libere, in ottemperanza al comma 7 dell'art. 16 delle N.d.A. del PTC2;

preso atto che:

- con Nota del 09/08/2018 ns. prot.n. 94308 - 94309-94310-94311-94312 sono stati trasmessi dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) di Pinerolo gli Atti inerenti la Variante in oggetto;
- in data 03/09/2018 il Servizio Pianificazione Territoriale Generale e CoPianificazione Urbanistica della Città Metropolitana di Torino ha inviato con PEC la lettera prot. n. 99218/2018 al S.U.A.P. di Pinerolo, avanzando delle richieste di integrazione inerenti la materia urbanistica;

- in data 16/11/2018 il S.U.A.P. di Pinerolo inviava con PEC ns. prot. n. 125387-125388-125391-125977 gli Atti integrati della Variante semplificata e contestualmente proponeva per la 1 seduta della prima Conferenza dei Servizi il 27/11/2018, successivamente posticipata, su richiesta degli Enti partecipanti, al 05/12/2018 ore 10.00, presso lo Sportello Unico Attività Produttive di Pinerolo, con Nota del 16/11/2018, trasmessa con PEC ns. prot. n. 130137;
- nel corso della Conferenza dei Servizi sono emerse delle carenze negli Atti trasmessi, in particolare le richieste di integrazione segnalate dal Servizio Pianificazione Territoriale Generale e CoPianificazione Urbanistica della Città Metropolitana di Torino, motivo per il quale la 1 seduta della prima Conferenza dei Servizi del 05/12/2018 si è conclusa con esito sospensivo;
- in data 05/04/2019 il S.U.A.P. di Pinerolo inviava con PEC ns. prot. n. 31499-314500-314501 gli Atti integrati della Variante semplificata e contestualmente proponeva per la 1 seduta della prima Conferenza dei Servizi il 24/04/2019, ore 11.30 presso lo Sportello Unico Attività Produttive di Pinerolo;
- nel corso della Conferenza dei Servizi del 24/04/2019, come si evince dal Verbale, gli Atti risultavano incompleti e in accordo con proponente e Enti presenti si è convenuto che il SUAP di Pinerolo avrebbe convocato, tre settimane dopo l'invio degli Atti integrativi, la Conferenza dei Servizi asincrona;
- il S.U.A.P. di Pinerolo ha inviato con PEC, in data 06/06/2019 (ns. prot. n. 49796-49793) e in data 11/06/2019 (ns. prot. n. 51058), le integrazioni ricevute dal proponente della Variante semplificata in oggetto ;
- l'ambito interessato dalla cambio di destinazione urbanistica è compreso nell'area di transizione come precedentemente definita tra Comune e Città metropolitana;

preso atto che nel corso della Conferenza non sono emerse dall'Amministrazione comunale degli elementi ostativi all'ampliamento dell'area produttiva interessata dall'azienda DI.CO.RA S.r.l. e pertanto alla modifica del P.R.G.C. vigente con la Variante semplificata in oggetto;

rilevato che, nello specifico, la Variante semplificata propone alcune modifiche al P.R.G.C. vigente del Comune di Pinerolo, al fine di consentire l'ampliamento dell'attività denominata DI.CO.RA e in particolare:

- il cambio di destinazione urbanistica di una quota degli ambiti *C6.1* e *CE6.2*, identificati nel PRGC vigente come *"aree residenziali, o per attività terziarie"*, a favore del riconoscimento di un nuovo ambito distinto con l'acronimo *C6.1A* di 12.287 mq di superficie territoriale con destinazione d'uso compatibile con l'attività svolta dalla Ditta DI.CO.RA e comprensivo dell'attuale area occupata dalla Società in questione;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico,

nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Città metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 4 dell'art. 17/bis in cui è citato: *"la conferenza dei servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla seduta; alla conferenza partecipano.....la città metropolitana.... la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico"*;

dato atto che la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori della 1 seduta della prima Conferenza dei Servizi rappresentata dall'Arch. Nadio Turchetto, espressamente delegato dal Dirigente Ing. Giannicola Marengo:

- con Nota prot. n. 134276/18 del 28/11/2018 del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica;
- con Nota prot. n. 34386/18 del 15/04/2019 della Direzione Territorio e Trasporti;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **che**, ai sensi del comma 4 articolo 17bis della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.L.R. n. 3/2013 e n.17/2013, il progetto della Variante semplificata al P.R.G.C. del Comune di Pinerolo inerente la Ditta DI.CO.RA. S.r.l., **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **di rinviare** ad apposito provvedimento del Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti, rispetto alla suddetta Variante semplificata al P.R.G.C. vigente, la formulazione di osservazioni;

3. **di trasmettere** il presente Decreto allo Sportello Unico Attività Produttive di Pinerolo e alla Regione Piemonte per conoscenza;

4. **di dare** atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 26 GIU. 2019

Il Vicesindaco Metropolitano
Risorse Umane, Comunicazione Istituzionale,
Patrimonio,
Affari e Servizi Generali, Sistema Informativo e Provveditorato,
Protezione Civile, Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo,
Assistenza Enti locali, Partecipate.
(Marco Marocco)

TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

Determinazione del Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti

Prot. n.165/7023/2019

OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI – COMUNE DI PINEROLO – SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE DI PINEROLO – VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI DEL COMMA 4 ART. 17BIS DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. E DEL D.P.R. N. 160/2010 – DI.CO.RA. S.R.L., VIA POIRINO 14, PINEROLO – OSSERVAZIONI.

Il Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti

visto il progetto di Variante semplificata al P.R.G.C. vigente del Comune di Pinerolo, redatto ai sensi del comma 4 art. 17bis, della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.P.R. 160/2010, trasmesso con PEC dallo Sportello Unico Attività Produttive di Pinerolo in data 09/08/2018 (ns. prot.n. 94308-94309-94310-94311-94312) e la convocazione alla Conferenza dei Servizi del 05/12/2018, con lettera inviata a mezzo PEC, in data 16/11/2018 (ns. prot.n. 130137/18), presso lo Sportello Unico Attività Produttive di Pinerolo;
(*pratica n. V17B_SUAP/09/2018*);

dato atto che il Comune di Pinerolo:
- è adeguato al PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico);
- ha condiviso con Regione Piemonte e Città metropolitana la definizione delle aree dense, di transizione e libere, in ottemperanza al comma 7 dell'art. 16 delle N.d.A. del PTC2;

preso atto che:
- con Nota del 09/08/2018 ns. prot.n. 94308 - 94309-94310-94311-94312 sono stati trasmessi dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) di Pinerolo gli Atti inerenti la Variante in oggetto;
- in data 03/09/2018 il Servizio Pianificazione Territoriale Generale e CoPianificazione Urbanistica della Città Metropolitana di Torino ha inviato con PEC la lettera prot. n.

99218/2018 al S.U.A.P. di Pinerolo, avanzando delle richieste di integrazione inerenti la materia urbanistica;

- in data 16/11/2018 il S.U.A.P. di Pinerolo inviava con PEC ns. prot. n. 125387-125388-125391-125977 gli Atti integrati della Variante semplificata e contestualmente proponeva per la 1 seduta della prima Conferenza dei Servizi il 27/11/2018, successivamente posticipata, su richiesta degli Enti partecipanti, al 05/12/2018 ore 10.00, presso lo Sportello Unico Attività Produttive di Pinerolo, con Nota del 16/11/2018, trasmessa con PEC ns. prot. n. 130137;
- nel corso della Conferenza dei Servizi sono emerse carenze negli Atti trasmessi, in particolare le richieste di integrazione segnalate dal Servizio Pianificazione Territoriale Generale e CoPianificazione Urbanistica della Città Metropolitana di Torino, motivo per il quale la 1 seduta della prima Conferenza dei Servizi del 05/12/2018 si è conclusa con esito sospensivo;
- in data 05/04/2019 il S.U.A.P. di Pinerolo inviava con PEC ns. prot. n. 31499-314500-314501 gli Atti integrativi della Variante semplificata e contestualmente proponeva per la 1 seduta della prima Conferenza dei Servizi il 24/04/2019, ore 11.30 presso lo Sportello Unico Attività Produttive di Pinerolo;
- nel corso della Conferenza dei Servizi del 24/04/2019, come si evince dal Verbale, gli Atti risultavano incompleti e in accordo con proponente e Enti presenti si è convenuto che il SUAP di Pinerolo avrebbe convocato, tre settimane dopo l'invio degli Atti integrativi, la Conferenza dei Servizi asincrona;
- il S.U.A.P. di Pinerolo ha inviato con PEC, in data 06/06/2019 (ns. prot. n. 49796-49793) e in data 11/06/2019 (ns. prot. n. 51058), le integrazioni ricevute dal proponente della Variante semplificata in oggetto ;
- l'ambito interessato dalla cambio di destinazione urbanistica è compreso nell'area di transizione come precedentemente definita tra Comune e Città metropolitana;

preso atto che nel corso della Conferenza non sono emerse dall'Amministrazione comunale elementi ostativi all'ampliamento dell'area produttiva interessata dall'azienda DI.CO.RA S.r.l. e pertanto alla modifica del P.R.G.C. vigente con la Variante semplificata in oggetto;

rilevato che, nello specifico, la Variante semplificata propone alcune modifiche al P.R.G.C. vigente del Comune di Pinerolo, al fine di consentire l'ampliamento dell'attività denominata DI.CO.RA e in particolare:

- il cambio di destinazione urbanistica di una quota degli ambiti *C6.1* e *CE6.2*, identificati nel PRGC vigente come *"aree residenziali, o per attività terziarie"*, a favore del

riconoscimento di un nuovo ambito distinto dall'acronimo *C6.1A* di superficie territoriale 12.287 mq. Alla nuova area così perimetrata, comprensiva dell'attuale ambito occupato dalla Ditta DI.CO.RA, viene assegnata una destinazione d'uso compatibile all'attività svolta dall'azienda in questione

dato atto che la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori della 1 seduta della prima Conferenza dei Servizi rappresentata dall'Arch. Nadio Turchetto, espressamente delegato dal Dirigente Ing. Giannicola Marengo:

- con Nota prot. n. 134276/18 del 28/11/2018 del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica;
- con Nota prot. n. 34386/18 del 15/04/2019 della Direzione Territorio e Trasporti;

dato atto inoltre che la Città Metropolitana di Torino:
- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17bis della L. R. n. 56/77 e s.m.i., in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

D E T E R M I N A

1. **di prendere atto** che, con Decreto del ViceSindaco della Città Metropolitana di Torino n. 246–6650/2019 del 26/06/2019, è stata dichiarata la compatibilità della Variante semplifica con il PTC2, ai sensi della L.R. n. 56/77 e s.mi.;
2. **di formulare**, ai sensi del comma 4 art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i., in merito al progetto di Variante semplificata inerente il cambio di destinazione d'uso, di un'area da "residenziale o attività terziarie" a "terziaria" di complessivi 12.287mq, nel Comune di Pinerolo, su richiesta dell'impresa DI.CO.RA. S.r.l., le seguenti osservazioni:
   - l'elaborato "bter" ad oggetto "Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità a VAS" trasmesso in data 06/06/2019 che si compone di 71 pagine, conclude con il seguente periodo: *"Considerati il tipo di intervento, la normativa del piano che viene rispettata, la superficie a servizi che viene garantita, le condizioni del sito e dell'ambito circostante, che non subiscono impatti negativi,* ***non sono previste forme di mitigazione, di compensazione o di risarcimento*** *rispetto agli attuali aspetti, situazioni e condizioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, infrastrutturali e di sottoservizi esistenti."*. Accertato come si evince dagli Atti che il proponente ha concordato con il Comune di Pinerolo un intervento di compensazione, vedi elaborato 9 e schema di convenzione, in cui è citato: *"...la conferenza dei servizi, su sollecitazione dell'Arpa ha posto la questione relativa alla compensazione ambientale, per la quale si è concordato con il Comune l'area da sistemare, che è posta all'angolo di corso Torino con viale Kennedy, che resta esclusa dalle opere di urbanizzazione….."*, si chiede di rivedere il testo di tale elaborato, considerato che le opere di compensazione sono state richieste in quanto l'area di espansione è attualmente inedificata;
   - accertato, come si evince dalla Relazione Illustrativa che: *"Il piano vigente "variante ponte", attraverso la verifica di copianificazione è stato valutato coerente con le previsioni del PTC2, approvato nel 2011, consentendo l'inserimento, per l'area in oggetto, nella classe delle aree di transizione"*, si sottolinea che tutte le modiche proposte con Variante al Piano e quindi anche il SUAP in questione, devono essere verificati con il Piano metropolitano, in conformità al comma 4 art. 10 delle N.d.A. del PTC2, in cui è citato: *"L'adeguamento o la verifica di compatibilità dei PRGC ai contenuti del PTC2 dovrà essere evidenziato in modo espresso nell'ambito della relazione illustrativa esplicitando i criteri adottati per attuare le politiche individuate dal Piano territoriale in relazione allo specifico*

contesto comunale.". La presenza dell'area di transizione non esclude sic et simpliciter che l'intervento di trasformazione urbanistica sia compatibile con il PTC2.
Per tale motivo la Relazione Illustrativa deve analizzare tutte le prescrizioni contenute nelle N.d.A. del PTC2, verificando l'eventuale presenza di interferenze con la proposta di Variante in oggetto. A titolo di apporto collaborativo si ricorda la Tavole 2.2 "Insediamenti" e 3.1 "Verde";

- se condiviso dall'Amministrazione comunale di Pinerolo, sarebbe opportuno integrare la Scheda d'area specificando che l'intervento proposto è stato conseguito con l'attivazione della procedura di cui al comma 4 art. 17bis della L.R. 56/77 (SUAP), in conformità alla Circolare del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2019 n. 2/AMB della Regione Piemonte che stabilisce al punto 2, in caso di *"...decadenza della variante…. il ritorno dell'area interessata alla disciplina urbanistica precedente."*;

3. **di trasmettere** la presente Determinazione dirigenziale allo Sportello Unico Attività Produttive di Pinerolo e alla Regione Piemonte per conoscenza;

Torino, 26/06/2019

Il Dirigente della Direzione
Territorio e Trasporti
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to in originale

c_g674.001.REGISTRO UFFICIALE.I.0041468.02-07-2019

REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it

Allegato 3

Classificazione ...13.200.60 VASCOM 054/COM/2018 A16000A
ns. rif. prott. nn. 15079 e 15081 del 07.06.2019
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

prot. 16933 del 2/7/2019

Al **SUAP del Comune di Pinerolo**
suap@comune.pinerolo.to.it
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it

E, p.c. Al Settore regionale Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest

Oggetto: Comune di **Pinerolo (TO)** - Partecipazione della Regione in qualità di soggetto con competenza ambientale alla Fase di Verifica della procedura di VAS di competenza comunale inerente la Variante al PRGC vigente ai sensi dell'art. 17 bis, comma 4, della l.r. 56/1977 e dell'art. 8 del d.p.r. n. 160/2010. **Costruzione di fabbricati commerciali/direzionali in ampliamento ad attività esistente dell'azienda DI.CO.RA. Srl**. Contributo dell'Organo tecnico regionale

Con riferimento alla Fase di Verifica della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza comunale in oggetto, si trasmette il contributo dell'Organo tecnico regionale redatto a seguito dell'istruttoria condotta dai Settori interessati della Direzione regionale Ambiente, governo e tutela del territorio e reso, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. 152/2006, ai fini dell'espressione del provvedimento di verifica, di cui all'art. 12, comma 4, del d.lgs. 152/2006, da parte dell'autorità competente comunale.

L'intervento proposto, come risulta dal documento b ter "Documento tecnico per la Verifica di assoggettabilità a VAS", prevede l'individuazione della nuova area normativa C6.1A a destinazione terziaria, localizzata nella porzione sud-orientale del concentrico e costituita dall'accorpamento di due aree nelle quali il PRGC vigente ha programmato l'insediamento di funzioni sia residenziali, sia terziarie: l'ambito di completamento C6.1 e la zona di espansione CE6.2, sub-area b.

Tale modifica garantirà l'ampliamento dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti per la cura della casa e della persona svolta dalla ditta DI.CO.RA Srl mediante la costruzione di un nuovo edificio per lo stoccaggio e l'imballaggio delle merci da distribuire nei punti vendita al minuto serviti dalla società. Esso presenterà struttura metallica e, configurandosi come deposito nel quale non saranno svolti processi di trasformazione o lavorazione, sarà privo di impianti tecnologici ad eccezione di quello elettrico (illuminazione), antincendio e igienico-sanitario.

In adiacenza al fabbricato in progetto e a quello che già insiste sul lotto di intervento sono previste tettoie finalizzate ad agevolare lo svolgimento al coperto delle attività di carico, scarico, movimentazione e sosta temporanea dei prodotti.

Nell'area di pertinenza del volume esistente sono confermati i piazzali di manovra per gli automezzi e viene proposto un parcheggio privato per autoveicoli, mentre il nuovo deposito in progetto sarà circondato da un'area a verde privato.

La porzione meridionale dell'ambito C6.1A verrà dismessa a servizi da adibire a spazio di sosta e gioco bimbi. Alla definizione delle aree a servizi a parcheggio e

Corso Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011-432.1378

Via Principe Amedeo, 17
10123 Torino
Tel. 011-432.1413

dell'intersezione tra la via Noemi Gabrielli e il prolungamento della via Ugo Marino concorrerà anche l'adiacente PEC in zona CE6.2, sub-area c2.

Sulla base dell'esame della documentazione trasmessa, si formulano le osservazioni che seguono riguardo ad alcune tematiche di cui si ritiene opportuno l'approfondimento.

Aspetti metodologici

Dal punto di vista metodologico si segnala che l'elaborato b ter "Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità a VAS" non è stato aggiornato alla luce dell'iter procedurale e degli atti integrativi prodotti. In particolare il paragrafo 7 "Sintesi e conclusioni" dell'elaborato b ter evidenzia che "[…] non sono previste forme di mitigazione, di compensazione o di risarcimento", senza dare riscontro del fatto che è stato concordato tra i proponenti e il Comune di Pinerolo l'intervento di compensazione descritto al fascicolo i ter "Intervento di compensazione – Area verde pubblica in corso Torino e viale Kennedy" e illustrato alla tavola 9.

Ai fini della pubblicazione di cui all'art. 17 bis, comma 4, punto d) della l.r. 56/1977, si renderà necessario un aggiornamento degli elaborati che tenga conto di tutti gli approfondimenti valutativi effettuati.

Misure mitigative e compensative

Per quanto non descritte dal documento di verifica b ter, si prende atto delle misure di mitigazione (piantumazioni) e della compensazione (riplasmazione dell'area verde pubblica all'incrocio tra corso Torino e viale Kennedy) individuate nell'ambito della definizione della Variante.

Nella tabella relativa alla nuova area normativa C6.1A non compare, tuttavia, alcun riferimento alla necessità di mettere in atto i previsti interventi mitigativi e compensativi.

Si sottolinea pertanto che tutte le misure proposte nelle tavole progettuali e nell'elaborato i ter, nonché quelle segnalate nei successivi paragrafi del presente contributo dovranno trovare specifico riscontro sia nell'apparato normativo della Variante (scheda dell'ambito C6.1A), sia nella Convenzione che accompagnerà il permesso di costruire, a garanzia della loro effettiva attuazione.

L'opera di compensazione proposta, avendo ad oggetto la sistemazione di un'area a verde pubblico, inciderà indubbiamente in termini positivi sulla riqualificazione e sulla valorizzazione dell'assetto paesaggistico comunale. Si sottolinea tuttavia, anche in vista di future varianti, che le compensazioni devono includere anche azioni di rigenerazione e miglioramento del sistema ambientale finalizzate a bilanciare gli impatti irreversibili connessi al consumo di suolo determinato dalle nuove edificazioni. A titolo esemplificativo, si segnalano interventi di deimpermeabilizzazione, rinaturalizzazione e ripristino ambientale di aree dismesse o degradate, di gestione e miglioramento del patrimonio boschivo, di contenimento delle specie vegetali esotiche e infestanti, di potenziamento della rete ecologica locale, di mantenimento degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario, di sistemazione geologico-idrogeologica e di miglioramento qualitativo delle acque.

Inserimento paesaggistico

La valutazione degli impatti sinteticamente effettuata nel documento b ter segnala ricadute sulla componente paesaggio.

Nel concordare con tale analisi, si richiamano le disposizioni del Piano paesaggistico regionale (PPR) che colloca l'area oggetto di Variante:

- tra gli "insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati compatti, in rapporto con acque, boschi, coltivi". Tali luoghi sono

Corso Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011-432.1378

Via Principe Amedeo, 17
10123 Torino
Tel. 011-432.1413

caratterizzati da peculiari relazioni visive tra insediamento e contesto di cui tener conto sia nella definizione delle modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, sia nella promozione del ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi (art. 31 delle NdA);

- all'interno della morfologia insediativa n. 4, ossia tra i "tessuti discontinui suburbani" contigui ai centri e ai tessuti urbani continui che, "pur caratterizzati da estese urbanizzazioni in rapida evoluzione, non hanno continuità e compattezza e presentano un assetto urbano frammentario e frammisto ad aree libere interstiziali o a inserti di edilizia specialistica, produttiva o terziaria". Le direttive del PPR statuiscono per tali aree il "completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, […] compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali, potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati", "la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato", "la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale" (art. 36 delle NdA).

Si ritiene opportuna, nei successivi sviluppi progettuali, un'ulteriore focalizzazione sull'inserimento paesaggistico del nuovo fabbricato e delle tettoie in progetto rispetto alle proposte dei *render* trasmessi. Tale approfondimento è finalizzato a rendere la Variante coerente con i disposti del PPR sopra sintetizzati mediante il perseguimento di:

- un elevato livello di qualità del progetto architettonico, tenendo conto delle più recenti e analoghe realizzazioni di architettura contemporanea e dei materiali costruttivi più appropriati;
- un elevato grado di integrazione nel contesto, in funzione del campo di visibilità comunemente fruibile dalla viabilità pubblica circostante, evitando, per quanto possibile considerata la mixité sia di funzioni residenziali e terziarie, sia di caratteri tipologico-compositivi che connotano l'intorno dell'area di intervento, di incrementare la disomogeneità del tessuto edificato.

In termini operativi, per quanto attiene nello specifico all'involucro dell'edificio in progetto si propone di:

- definire il trattamento cromatico sulla base di un'analisi delle colorazioni che connotano il contesto, supportata da campionature in sito, valutando eventuali abbinamenti cromatici finalizzati a contenere la percezione visiva dell'artificiosità del nuovo volume;
- differenziare la tipologia di finitura esterna delle facciate, ad esempio utilizzando sovrastrutture metalliche volte a spezzare la continuità e la rigida geometricità dei fronti (pannelli metallici stirati, graticci metallici, …), riducendo in tal modo la percezione visiva dell'eccessiva linearità dei prospetti, soprattutto di quelli cui non saranno addossate tettoie.

Per quanto concerne la progettazione delle aree di pertinenza (in particolare quelle sistemate a verde), nonché delle aree a servizi:

- si concorda con le piantumazioni autoctone e multispecifiche previste in progetto e ridefinite in sede di Conferenza di servizi. Si richiede di prediligere specie ad alto e a medio fusto che siano connotate da schemi d'impianto non rigidamente geometrici, allo scopo di ottenere anche macchie arboreo-arbustive e non solo filari regolari. Inoltre, qualora lo spazio disponibile lo consenta, si ritiene efficace estendere la schermatura verde anche al confine nord-orientale del lotto verso la via Ugo Marino, in corrispondenza del fabbricato già esistente;
- si ribadisce che, al fine di limitare l'espansione delle specie vegetali alloctone invasive, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi dovrà essere rispettato quanto previsto dalla d.g.r. n. 33-5174 del 12 giugno 2017 che ha:

Corso Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011-432.1378

Via Principe Amedeo, 17
10123 Torino
Tel. 011-432.1413

1. aggiornato gli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte (*Black List*) per le quali è necessaria l'applicazione di misure di prevenzione, gestione, lotta e contenimento;
2. approvato il documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale";

- dovrà essere privilegiata la messa a dimora di alberi a rapido accrescimento e a rapido sviluppo verticale, per assicurare, nel caso delle aree a parcheggio, un buon ombreggiamento in tempi brevi e, nel caso delle quinte e macchie vegetali, una discreta schermatura dell'altezza dei fabbricati in pochi anni. Al fine di consentire un corretto sviluppo dell'apparato radicale, si ricorda di effettuare un'idonea lavorazione del terreno ove saranno piantumati alberi ed arbusti in modo da evitare situazioni di compattamento del suolo e di prevedere un adeguato spazio permeabile attorno alle specie arboree;
- per quanto riguarda le superfici scoperte pavimentate, si ritiene necessario il ricorso a soluzioni tecniche drenanti (autobloccanti forati posati su fondo drenante, sterrati inerbiti, prato armato, …), finalizzate ad assicurare un buon livello di permeabilità del suolo.
  Le pavimentazioni filtranti potranno essere escluse nelle aree adibite alla sosta dei mezzi pesanti per le operazioni di carico e scarico, nelle quali dovranno essere previsti idonei sistemi di prevenzione e controllo di possibili sversamenti, quali gli impianti disoleatori.

Rumore

Si prende atto degli esiti della "Verifica di compatibilità della Variante proposta con il Piano di Zonizzazione acustica comunale" e dei successivi approfondimenti in merito. Tale verifica ha confermato che l'attuale classe acustica dell'area oggetto di Variante, ossia la classe II (aree prevalentemente residenziali), risulta adeguata alla tipologia di attività svolta dalla ditta DI.CO.RA, anche alla luce degli ampliamenti previsti.

Come discusso in sede di Conferenza di servizi, si ritiene opportuno valutare, anche a seguito di un monitoraggio in condizioni di piena operatività dell'azienda, l'eventuale futura variazione della classe acustica dell'area C6.1A da II a III classe (aree di tipo misto) secondo la procedura di cui alla l.r. 52/2000.

Aree di ricarica delle falde profonde

Si segnala che in attuazione dell'art. 24, comma 4, delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque (PTA) è stata adottata la d.d. n. 268 del 21.07.2016, pubblicata sul BUR n. 41 del 13.10.2016, con la quale sono stati approvati i criteri e la delimitazione a scala 1:250.000 delle aree di ricarica degli acquiferi profondi sull'intero territorio piemontese, mentre la disciplina di tali aree è stata normata attraverso la d.g.r. n. 12-6441 del 02.02.2018 "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con d.c.r. n. 117-10731 del 13 marzo 2017", pubblicata sul BUR n. 6 del 08.02.2018.

La d.g.r. 12-6441/2018 ha definito i vincoli e le misure relative a specifici settori di attività, destinazioni d'uso ed opere che potenzialmente possono avere un impatto negativo sulla qualità delle falde profonde (attività agricole connesse all'utilizzo di fitosanitari, attività estrattive e di recupero ambientale, attività che comportano la detenzione o l'impiego di sostanze a ricaduta ambientale, insediamenti produttivi, discariche per rifiuti, serbatoi interrati).

Dalle verifiche cartografiche effettuate si evince che l'area oggetto di Variante ricade interamente all'interno delle aree designate come "aree di ricarica degli acquiferi

Corso Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011-432.1378

Via Principe Amedeo, 17
10123 Torino
Tel. 011-432.1413

profondi".

I Comuni il cui territorio è compreso all'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi, come nel caso in esame, sono tenuti a recepire e rappresentare, in occasione della prima Variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), le delimitazioni delle aree di ricarica in coerenza e nei limiti definiti nella Parte III della suddetta d.g.r. ("Cartografia delle aree di ricarica degli acquiferi profondi della pianura piemontese di cui alla determinazione n. 268 del 21 luglio 2016 ed elenco dei comuni totalmente o parzialmente ricompresi all'interno della delimitazione delle aree di ricarica"), dove vengono illustrati i criteri per inserire tale perimetrazione negli strumenti di pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio.

Nel caso specifico la perimetrazione, così come rappresentata nella cartografia delle aree di ricarica degli acquiferi profondi della pianura piemontese di cui alla determinazione n. 268 del 21 luglio 2016, non potrà essere variata.

La perimetrazione di cui alla determinazione sopra citata è stata trasposta sulla base cartografica informatizzata della BDTRE regionale (edizione 2017), affinché sia fruibile per gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale.

A titolo collaborativo, si ricorda, infine, che il Comune è tenuto a recepire nel Regolamento Edilizio la disciplina individuata al paragrafo 6 "Aspetti realizzativi di particolari opere interrate" della d.g.r. 12-6441/2018, al fine di tutelare la risorsa idrica sotterranea. In particolare il paragrafo 6 prevede l'inserimento nel regolamento comunale di appropriate indicazioni costruttive in merito alla realizzazione di serbatoi interrati (punti 1, 2 e 3), di pozzi per la derivazione di acque sotterranee (punto 4) e per le sonde geotermiche a circuito chiuso (punto 5).

In conclusione, analizzato il documento Verifica di assoggettabilità a VAS trasmesso, non paiono sussistere criticità tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS, fatto salvo il recepimento delle indicazioni sopra fornite e delle eventuali ulteriori considerazioni e valutazioni espresse dai soggetti competenti in materia ambientale e dai soggetti interessati nell'ambito della fase di consultazione, condotta dall'autorità competente comunale, secondo quanto disposto dalla d.g.r. n. 25-2977 del 29.02.2016, e ferma restando la competenza della medesima autorità ad esprimere il provvedimento di verifica di cui all'art. 12, comma 4, del d.lgs. 152/2006.

Distinti saluti.

Il Direttore
(dott. Roberto RONCO)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Il Funzionario istruttore:
arch. R.Delmastro, tel. 011.4325228

Corso Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011-432.1378

Via Principe Amedeo, 17
10123 Torino
Tel. 011-432.1413